Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 settembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1965, n. **1034**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1228, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del suddetto Politecnico;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Architettura è aggiunto quello di « Storia dell'urbanistica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1035**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

17) Organizzazione aziendale;

18) Storia delle dottrine economiche;

19) Ragioneria pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1036**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Endocrinologia e medicina costituzionale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1037**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Tommaso Apostolo, in comune di Roma.

N. 1037. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 19 febbraio 1964, integrato con altro decreto del 20 successivo e con due dichiarazioni in data 3 febbraio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Tommaso Apostolo in zona Castel Fusano del comune di Roma ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1038**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in comune di Nettuno (Roma).

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 6 luglio 1964, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni entrambe del 7 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo in località Tre Cancelli del comune di Nettuno (Roma) ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1039**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Immacolata, in comune di Como.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 1° luglio 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine Immacolata in frazione Ponte Chiasso del comune di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio . 95. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Pecoraro nel comune di Perugia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 luglio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Pecoraro nel comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Perugia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il piccolo complesso paesistico e panoramico del monte Pecoraro di Perugia, presenta un quadro naturale di notevole interesse per la ricca vegetazione di quercie e pini secolari, per i boschi delle ville Monticelli e Ruspoli, godibile da chi percorre la Strada statale Eugubina, costituendo inoltre un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del monte Pecoraro sita nei pressi del comune di Perugia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa:

fra la Strada statale Eugubina dal bivio della strada di Monticelli fino al passaggio a livello con la ferrovia M.C.U. e da questo lungo la ferrovia, quindi dal torrente Rio risalendo a monte sino alla confluenza del fosso che scende dal podere Salvatori, da detto fosso e quindi infine dalla strada di Monticelli, chiudendo il perimetro al bivio di detta strada con la Statale Eugubina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 25

Oggi 21 luglio 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno.

(*Omissis*).

2. COMUNE DI PERUGIA — *Vincolo panoramico della zona di monte Pecoraro.*

Alle ore 17,15, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Su proposta del presidente, la Commissione prende quindi in esame la opportunità di tutelare il piccolo complesso paesistico e panoramico di monte Pecoraro nei pressi di Perugia, zona che a chi percorre la Strada statale Eugubina presenta un quadro di straordinario interesse panoramico e paesistico per la ricca vegetazione di quercie e pini secolari, per i boschi delle ville Monticelli e Ruspoli.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia; considerato che il piccolo complesso di colline di monte Pecoraro, nei pressi di Perugia, quale si profila al riguardante dalla Strada statale Eugubina, costituisce un complesso di caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale e paesistico.

All'unanimità propone per il vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Perugia, compresa fra la Strada statale Eugubina dal bivio della strada di Monticelli sino al passaggio a livello con la ferrovia M.C.U. e da questo lungo la ferrovia, quindi dal torrente Rio risalendo a monte sino alla confluenza del fosso che scende dal podere Salvatori, da detto fosso e quindi infine dalla strada di Monticelli, chiudendo il perimetro al bivio di detta strada con la Statale Eugubina; limiti segnati in rosso nella planimetria allegata.

La seduta è tolta alle ore 19.

Il presidente: Alba BUITONI GATTESCHI

Il segretario: dott. Francesco SANTI

(6132)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 454 del 21 settembre 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada « Todi-Fiore-Izzalini-confine con la provincia di Terni » con inizio dalla Strada statale n. 79-*bis* « Orvietana » alla progressiva 39+250 e termine al confine con la provincia di Terni al ponte sul torrente Chiugena;

Visto il voto n. 812 del 22 giugno 1965 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di km. 12+100 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126,

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Todi-Fiore-Izzalini-confine con la provincia di Terni » con inizio dalla Strada statale n. 79-*bis* « Orvietana » alla progressiva 39+250 e termine al confine con la provincia di Terni al ponte sul torrente Chiugena di km. 12+100 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(6274)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1965.

Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della città di Venzone (Udine).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse storico ed artistico;

Ritenuto che il complesso monumentale e storico costituito dalla cinta fortificata comprendente le mura, le torri, il terrapieno ed il fossato, nonchè da diversi edifici civili posti entro la cinta medesima, sito il tutto in provincia di Udine, comune di Venzone, segnato in catasto ai numeri di mappa seguenti, e così specificato: Foglio 16, allegato n. 4, numeri 883, 938, 825, 791, 799 (cinta murata e torri) - 884, 922, 923, 924, 1060, 1059, 937, 1509, 788, 790 (terrapieno) - 885, 1061, 936, 1316, 787 (fossato) - lettere *C* (chiesa di San Giovanni) - *D* (antico battistero) - *F* (Duomo) - *E* (sagrato circostante il Duomo) - numeri 946 (palazzetto comunale) - 876 (facciata e loggiato) - 878 (facciate) - 827, 829 (edificio) - 838 (ex Convento degli Eremitani) - 845, 846 (facciata) - 853 (facciata) - 860 (facciate) - 865 (facciata) - 841 (facciata) - 843, 1300 (facciata) - 903 (edificio e cortile) - 900 (facciata e loggiato) - 917 (facciata) - 980 (edificio e cortile) - 968 (facciate) - 1302, 1303, 1304, 1305 (facciate) - 978 (facciata) - 992 (edificio e cortile) - 996, 997 (facciate) - 1048 (facciata) - 1049 (facciata) - 1045 (facciata); Foglio 16, numero 1069 (fortino), ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge, perchè trattasi di un insieme di opere di ingegneria militare e civile di rilevante valore storico ed artistico, unico esempio di cittadella fortificata di epoca medioevale, che ancora rimane nella regione;

Considerato che il monumentale complesso sopra descritto costituisce ormai l'unico esempio di cittadella medioevale della regione, che conserva quasi integro il suo sistema difensivo (per molti secoli uno dei più importanti del Friuli), e verrebbe a ricevere grave nocumento qualora nell'interno della cittadella fortificata sorgessero costruzioni che superassero gli attuali limiti di altezza o tali comunque da alterare con volumetria, nuovi allineamenti e strutture discordanti le visioni prospettiche, le condizioni di luce ed il tradizionale ambiente che costituisce un raro, inscindibile ed armonioso contesto monumentale;

Considerato che al fine di evitare che ne siano alterate le condizioni ambientali del complesso sopra citato è necessario imporre delle particolari prescrizioni nei confronti degli immobili siti in provincia di Udine, comune di Venzone, segnati in catasto ai numeri di mappa seguenti e così raggruppati: *Gruppo A* - foglio 16, numeri 1158 - 1159 - 1160 - 1531 - 1068 - 1070 - 1073 - 1074 - 1075 - 1076 - 1390; foglio 16, allegato n. 4, numeri 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 789 - 783 - 784 - 785 - 786 - 1508. *Gruppo B* - foglio 16, numeri 1210 - 1211 - 1212 - 1213 - 1214 - 1215 - 1216 - 1436 - 1230 - 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1297 - 1442 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245 - 1541 - 1542 - 1543 - 1246 - 1434 - 1447 - 1448 - 1449 - 1450 - 1298 - 1443 - 1444 - 1445 - 1446 - 1544 - 1247 - 1248 - 1252 - 1266 - 1545 - 1546 - 1547 - 1548 - 1268 - 1552 - 1179 - 1180 - 1181 - 1185 - 1186 - 1188 - 1295 - 1156 - 1153 - 1151 - 1149 - 1148 - 1144 - 1143 - 1142 - 1141 - 1394 - 1393 - 1082 - 1080 - 1079 - 1292 - 1062 - 1063 - 1064 - 1387 - 1388 - 1389 - 1065 - 1066 - 1067 - 1071; foglio 16, allegato n. 4, numeri 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 1317. *Gruppo C* - foglio 16, allegato n. 4, numeri 876 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 880 - 882 - 910 - 1318 - 911 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 919 - 921 - 1323 - 1054 - 1057 - 1058 - 1050 - 1320 - 940 - 939 - 935 - 933 - 1319 - 928 - 926 - 925 - 837 - 831 - 826 - 791 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798. *Gruppo D* - foglio 16, allegato n. 4, numeri 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 1311 - 876 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 877 - 878 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 879 - 881 - 1283 - 827 - 828 - 829 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 830 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 838 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 839 - 1425 - 1426 - 1427 - 1510 - 1557 - 1558 - 840 - 841 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 842 - 843 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 844 - 845 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 846 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 866 - 1300 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1312 - 1313 - 1314 - 1315 -

1384 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 901 - 902 - 903 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 1511 - 1512 - 918 - 920 - 927 - 929 - 930 - 931 - 932 - 934 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 1513 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 979 - 981 - 982 - 1302 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1303 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1304 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1305 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1301 - 1306 - 1321 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 993 - 994 - 995 - 996 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 997 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 998 - 999 - 1000 - 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 - 1011 - 1012 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1385 - 1017 - 1018 - 1019 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - 1042 - 1043 - 1325 - 1044 - 1045 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1046 - 1047 - 1048 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1049 (per la parte non soggetta all'art. 1) - 1051 - 1052 - 1053 - 1322 - 1324 - 1055 - 1056 - 1559 - 1386;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso monumentale descritto al secondo capoverso del presente decreto ha, per i motivi indicati, interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Art. 2.

Nei confronti degli immobili descritti al quarto capoverso del presente decreto vengono dettate le seguenti prescrizioni:

Gruppo A - Ove trattasi di terreno; in caso di costruzione di fabbricato o manufatto, non potrà essere superata alla linea di gronda l'altezza massima di metri 3,50 (tre e cinquanta) con copertura a tetto di falde piane inclinate con tegole a canale. Ove trattasi di fabbricato o manufatto: non potrà essere sopraelevato od ampliato.

Gruppo B - Ove trattasi di terreno: in caso di costruzione di fabbricato o manufatto,

1) non potrà essere superata, alla linea di gronda, l'altezza massima di metri 7,50 (sette e cinquanta);

2) non potranno aversi piani attici;

3) la copertura dovrà essere a tetto di falde piane inclinate con tegole a canale.

Ove trattasi di fabbricato o manufatto: in caso di sua sopraelevazione dovranno osservarsi le prescrizioni di cui sopra.

Gruppo C - Ove trattasi di terreno: in caso di costruzione di fabbricato o manufatto, la fronte verso la cinta murata non potrà essere a distanza minore di metri 4 (quattro). Per l'area rimanente valgono le prescrizioni di cui al gruppo *D*.

Ove trattasi di fabbricato o manufatto aderente o adiacente alla cinta murata: la porzione compresa da questa sino a una distanza di metri 4 (quattro), non potrà essere sopraelevata od ampliata e in caso di sua demolizione, la fronte del nuovo fabbricato o manufatto verso la cinta murata non potrà essere a distanza minore di metri 4 (quattro). Per la porzione rimanente valgono le prescrizioni di cui al gruppo *D*.

Gruppo D - Ove trattasi di terreno, in caso di costruzione di fabbricato o manufatto,

1) non potrà essere superata, alla linea di gronda, l'altezza massima di metri 7,50 (sette e cinquanta);

2) non potranno aversi piani attici;

3) la copertura dovrà essere a tetto di falde piane inclinate con tegole a canale e gronda sporgente a vista;

4) qualora prospetti su area pubblica, la facciata dovrà essere a filo strada e seguire l'esistente allineamento stradale, raccordandosi con i fabbricati contigui ove esistano;

5) le caratteristiche estetiche-costruttive e architettoniche esterne dovranno essere tali da armonizzarsi con l'ambiente circostante;

6) i materiali di rivestimento, gli intonaci, i serramenti di porte e finestre esterni, dovranno essere del tipo tradizionale;

7) è tollerata la costruzione di manufatti isolati di servizio che non superino la cubatura di mc. 30 (trenta) ed in altezza la misura di metri 2,50 (due e cinquanta), purchè non siano visibili da spazi pubblici e per i quali potrà derogarsi dalla copertura con tetto di tegole a canale.

Ove trattasi di fabbricato o manufatto:

1) in caso di demolizione totale o parziale del medesimo, ovvero in caso di ampliamento o sopraelevazione, o di modifica delle facciate, dovranno osservarsi le prescrizioni di cui ai numeri del precedente capoverso (gruppo *D*);

2) in caso di demolizione totale o parziale del medesimo, qualora questi superi in altezza alla linea di gronda la misura di metri 7,50 (sette e cinquanta), sarà consentito che l'altezza del nuovo fabbricato possa essere eguale a quella che aveva il fabbricato demolito, ferme restando le altre prescrizioni di cui ai numeri del precedente capoverso (gruppo *D*);

3) in caso di demolizione totale o parziale del medesimo, qualora all'esterno o nell'interno di esso vi fossero elementi architettonici, ovvero elementi pittorici o decorativi, questi dovranno essere recuperati e in caso di costruzione di nuovo fabbricato sull'area di risulta, inseriti nello stesso qualora ciò si reputasse opportuno, dopo valutazione che sarà fatta caso per caso. La presente prescrizione è valida anche se tali elementi si trovassero in opere murarie di altra natura;

4) in caso di demolizione simultanea di più fabbricati contigui, ovvero di unico fabbricato, che presentano su spazio pubblico facciate architettonicamente o costruttivamente distinte, ciò dovrà essere tenuto in opportuna considerazione per l'impostazione del progetto delle facciate del nuovo fabbricato, le quali non dovranno superare eccessivamente in lunghezza la misura delle facciate demolite;

5) dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione per la demolizione del fabbricato o manufatto;

Il soprintendente ai Monumenti e alle gallerie del Friuli-Venezia Giulia vigilerà sul rispetto di tali prescrizioni, mediante il preventivo esame dei progetti di lavoro.

Il presente decreto verrà depositato nella Casa comunale di Venzone ove verrà affisso nell'albo comunale. Inoltre verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio anunzi legali della provincia di Udine.

Roma, addì 7 maggio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

(6042)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1962 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota del 30 aprile 1964, con la quale lo on. dott. Giuseppe Sinesio, a seguito del parere espresso dalla Giunta per le elezioni alla Camera dei deputati in materia di incompatibilità parlamentare, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Vista la nota n. 4366 del 31 marzo 1965, con la quale la Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca designa il dott. Calogero Pasciuta in sostituzione del consigliere dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Calogero Pasciuta è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in rappresentanza dei lavoratori della pesca ed in sostituzione dell'on. dott. Giuseppe Sinesio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(6009)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Guidonia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, le direzioni e le lunghezze di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Guidonia;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Guidonia, come segue:

Direzioni di atterraggio:
pista n. 1: 002°-182°
pista n. 2: 002°-182°
pista n. 3: 038°-218°
pista n. 4: 141°-321°

Lunghezza di atterraggio:
pista n. 1 mt. 1.450
pista n. 2 mt. 1.450
pista n. 3 mt. 1.609
pista n. 4 mt. 1.241

Livello medio dell'aeroporto: mt. 80.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
pista n. 1: testata a 002° mt. 93 - testata a 182° mt. 72
pista n. 2: testata a 002° mt. 92 - testata a 182° mt. 74
pista n. 3: testata a 038° mt. 93 - testata a 218° mt. 77
pista n. 4: testata a 321° mt. 82 testata a 141° mt. 73.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(6002)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del

Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 settembre 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 3 settembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1965
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 80. — LONGO

(6547)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 agosto 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ugento.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 maggio 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Ugento ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il ragioniere dott. Francesco De Vitis.

Il predetto commissario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizi per il regolare andamento della civica azienda.

E' opportuno quindi che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i provvedimenti di cui si è fatto cenno.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 6 agosto 1965

Il prefetto: MACCIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 31 stesso mese, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Ugento e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il ragioniere dott. Francesco De Vitis;

Considerato che il 13 agosto 1965 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ugento, affidata al ragioniere dott. Francesco De Vitis, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 13 agosto 1965.

Lecce, addì 6 agosto 1965

Il prefetto: MACCIOTTA

(5916)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 6 agosto 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Alliste.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Alliste ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il rag. Pasquale D'Aprile, vice direttore di ragioneria.

Il predetto commissario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizi per il regolare andamento della civica azienda.

E' opportuno quindi che l'opera iniziata dal commissario sia dallo stesso ulteriormente proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i provvedimenti di cui si è fatto cenno.

Rendendosi, pertanto, necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Lecce, addì 6 agosto 1965

Il prefetto: MACCIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140, del 7 giugno successivo, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Alliste e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il rag. Pasquale D'Aprile, vice direttore di ragioneria;

Considerato che il 18 agosto 1965 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Alliste, affidata al vice direttore di ragioneria, rag. Pasquale D'Aprile, è prorogata di tre mesi a decorrere dal 18 agosto 1965.

Lecce, addì 6 agosto 1965

Il prefetto: MACCIOTTA

(5915)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mezzoiuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Mezzoiuso (Palermo), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 7.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6471)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Racalmuto (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Giove », con sede in Terracina (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 agosto 1965, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Giove », con sede in Terracina (Latina) costituita per rogito Celestino Bizzari in data 6 luglio 1960, repertorio 13228, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6281)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Calogero Volpe, direttore principale di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento in data 2 marzo 1964, con il quale è stato trasferito dalla Cassa provinciale di Agrigento al secondo reparto ragioneria della stessa città.

(6215)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi dell'8 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,70	624,73	624,69	624,65	624,77	624,69	624,75	624,77	624,75
$ Can.	579,98	580 —	580,25	580,15	579,10	579,85	580,17	580 —	579,85	579,75
Fr. Sv.	144,70	144,72	144,72	144,735	144,65	144,72	144,735	144,70	144,72	144,71
Kr. D.	90,10	90,09	90,15	90,155	90 —	90,11	90,14	90,07	90,11	90,12
Kr. N.	87,36	87,37	87,40	87,355	87,35	87,36	87,36	87,35	87,36	87,36
Kr. Sv.	120,76	120,80	120,80	120,78	120,70	120,69	120,78	120,75	120,78	120,77
Fol.	173,57	173,64	173,65	173,655	173,55	173,65	173,64	173,60	173,65	173,65
Fr. B.	12,58	12,585	12,5875	12,5890	12,58	12,59	12,5883	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,48	127,50	127,475	127,50	127,47	127,48	127,48	127,47	127,48
Lst	1744,15	1744,35	1744,20	1744,20	1744 —	1744,10	1744,25	1744,10	1744,10	1744,50
Dm. occ.	155,65	155,69	155,71	155,685	155,65	155,65	155,70	155,67	155,65	155,70
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2050	24,15	24,20	24,20675	24,20	24,20	24,205
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,74	21,75	21,74	21,741	21,74	21,74	21,74

Media dei titoli dell'8 settembre 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,55
Redimibile 3,50 % 1934	98,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	86 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,69
1 Dollaro canadese	580,16
1 Franco svizzero	144,735
1 Corona danese	90,147
1 Corona norvegese	87,357
1 Corona svedese	120,78
1 Fiorino olandese	173,647
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1744,225
1 Marco germanico	155,692
1 Scellino austriaco	24,206
1 Escudo Port.	21,74

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 mod. 241 D.P. — Data: 28 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Forlì — Intestazione: Nicoletti don Pericle, titolare del Beneficio parrocchiale di San Paolo di M Fiore Conca — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 25-A D.P. — Data: 3 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Gorini Maria Vittoria, nata a Verona il 29 giugno 1899 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 12.750 .

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Matera — Intestazione: Guarini Pasquale, nato il 7 aprile 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 mod. 241 D.P. — Data: 2 marzo 1964 — Ucicio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza: Intestazione: Liparoti Emilio, nato a Castrovillari il 21 ottobre 18883 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 166.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16002 mod. 25-A D.P. — Data: 23 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Ferrari Bravo Luciano, nato a Venezia il 18 marzo 1940 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5446)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona denominata « Monte Gottero » sita nei comuni di La Spezia, Massa Carrara e Parma.

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965 viene vietata, fino al 30 giugno 1969, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 citato nelle premesse, la caccia alla pernice rossa, ai daini, ai caprioli, ai cinghiali ed alla coturnice nella zona sita nei comuni di La Spezia, Massa Carrara e Parma della superficie di ettari 6000 circa, delimitata dai confini fissati nel precedente decreto.

(6317)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.).

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° giugno 1965-30 giugno 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 1° *giugno* 1965 *al* 6 *giugno* 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	1.313	zero	2.177	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	3.059
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.826	zero	17.093	4.672	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	14.788	zero	14.130	660	9.533
	— di grano duro	41.823	24.235	30.899	17.107	38.496

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 7 giugno 1965 al 13 giugno 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	576	zero	2.177	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	3.059
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.088	zero	17.093	4.672	9.671
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.088	zero	17.093	4.672	9.671
ex 11.01-C	Farina di segala	17.701	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	13.976	zero	14.130	660	9.533
	— di grano duro	41.823	24.235	30.899	17.107	38.496

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 14 giugno 1965 al 20 giugno 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	576	zero	1.494	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	3.059
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.088	zero	17.093	4.672	9.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.088	zero	17.093	4.672	9.121
ex 11.01-C	Farina di segala	17.151	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	13.976	zero	14.130	660	8.982
	— di grano duro	41.823	23.660	30.899	17.107	37.923

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 21 giugno 1965 al 27 giugno 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	576	zero	1.494	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	3.059
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.088	zero	17.093	4.672	9.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.088	zero	17.093	4.672	9.121
ex 11.01-C	Farina di segala	17.151	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	13.976	zero	14.130	660	8.982
	— di grano duro	41.823	23.660	30.899	17.107	37.923

Prelievi in lire italiane per tonn. metrica, validi dal 28 giugno 1965 al 30 giugno 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . . .	576	zero	1.494	zero	zero
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.277	zero	zero
10.02	Segala	1.363	zero	1.507	zero	2.429
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	17.088	zero	16.587	4.672	9.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	17.088	zero	16.587	4.672	9.121
ex 11.01-C	Farina di segala	17.151	zero	15.003	zero	18.764
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	13.976	zero	13.624	660	8.982
	— di grano duro	41.823	23.660	30.899	17.107	37.923

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° giugno 1965-30 giugno 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-6-1965		Giorno 2-6-1965		Giorno 3-6-1965		Giorno 4-6-1965		Giorni 5/8-6-1965		Giorno 9-6-1965		Giorno 10-6-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	53.669	52.982	53.044	52.357	53.044	52.357	53.044	52.357	52.325	51.638	53.200	52.513	53.200	52.513
10.02	Segala	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294
10.03	Orzo	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126	1.813	1.126
10.04	Avena	781	94	781	94	781	94	781	94	781	94	781	94	781	94
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero	63	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982
11.01-B	Farina di frumento segalato	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982
ex 11.01-C	Farina di segala	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882
	— di grano duro	89.853	85.166	88.403	83.716	88.403	83.716	88.403	83.716	87.285	82.598	88.647	83.960	88.647	83.960

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 11-6-1965		Giorni 12/14-6-1965		Giorno 15-6-1965		Giorno 16-6-1965		Giorno 17-6-1965		Giorno 18-6-1965		Giorni 19/21-6-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	53.200	52.513	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576
10.02	Segala	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294
10.03	Orzo	1.813	1.126	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	781	94	781	94	781	94	781	94	781	94	781	94	781	94
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	63	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982
11.01-B	Farina di frumento segalato	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982
ex 11.01-C	Farina di segala	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882
	— di grano duro	88.647	83.960	87.191	82.504	86.710	82.023	86.710	82.023	87.435	82.748	87.435	82.748	87.435	82.748

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 22-6-1965		Giorno 23-6-1965		Giorno 24-6-1965		Giorno 25-6-1965		Giorni 26/28-6-1965		Giorno 29-6-1965		Giorno 30-6-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376	39.063	38.376
ex 10.01	Grano duro	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576	52.263	51.576
10.02	Segala	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	27.981	27.294	26.544	25.857
10.03	Orzo	594	zero	594	zero	1.188	501	1.188	501	1.188	501	1.188	501	1.188	501
10.04	Avena	781	94	781	94	781	94	781	94	188	zero	188	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	7.113	6.426	8.425	7.738	8.425	7.738	8.425	7.738
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982
11.01-B	Farina di frumento segalato	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982	58.669	53.982
ex 11.01-C	Farina di segala	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	48.319	43.632	46.306	41.619
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882	59.569	54.882
	— di grano duro	86.953	82.266	86.953	82.266	86.953	82.266	86.953	82.266	86.953	82.266	86.953	82.266	86.953	82.266

(5034)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, n. 1294-R-Gab., con cui al sig. Menghin Baldassare nato a Lana il 4 maggio 1887, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Menghini;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 25 marzo 1965 dai signori Menghini Josef, Alberto, Mattia, Sigisfredo e Maria Luisa, figli del predetto, in atto residenti a Lana;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 giugno 1935, numero 1294/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome delle seguenti persone, residenti a Lana, viene ripristinato nella forma tedesca di Menghin:

Menghini Josef, nato a Parcines l'1 dicembre 1916;

Seifarth Maria, moglie di Menghini Josef, nata a Cermes il 17 dicembre 1922;

Menghini Balthasar, di Josef, nato a Lana il 4 maggio 1950;

Menghini Christine, di Josef, nata a Merano l'11 dicembre 1952;

Menghini Nikolaus, di Josef, nato a Cermes il 12 marzo 1955;

Menghini Irma fu Menghini Rosa, nata a Lana il 4 agosto 1945;

Menghini Georg Josef fu Menghini Rosa, nato a Merano il 17 febbraio 1949;

Menghini Alberto, nato a Lana il 25 luglio 1927;

Fassi Ildegarda, moglie di Menghini Alberto, nata a Tirolo il 10 aprile 1927;

Menghini Anna di Alberto, nata a San Leonardo in Passiria il 31 agosto 1948;

Menghini Siglinde di Alberto, nata a San Martino in Passiria il 25 dicembre 1954;

Menghini Markus di Alberto, nato a Lana il 21 dicembre 1956;

Menghini Helmut, di Alberto, nato a Lana il 20 marzo 1959;

Menghini Mattia, nato a Lana il 22 aprile 1931;

Raffl Clara moglie di Menghini Mattia, nata a San Leonardo il 26 aprile 1937;

Menghini Roland di Mattia, nato a Davos (Svizzera) il 13 maggio 1961;

Menghini Irmgard di Mattia, nata a San Martino in Passiria l'1 maggio 1962;

Menghini Maria Luisa in Ploner, nata a Lana il 26 gennaio 1939;

Menghini Sigisfredo, nato a Merano il 24 agosto 1923.

Il sindaco del comune di Lana provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 agosto 1965

Il Vice commissario del Governo: BIANCO

(6324)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Padova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n 1264;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Padova.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella F allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Padova entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Padova.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Padova dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Padova.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Padova dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Padova, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Padova, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o

in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gi effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato

dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovate gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico, del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Padova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 81, *foglio n.* 393

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Padova e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Padova, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Padova;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: **L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.**

(1646)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione e dei risultati di alcuni dei concorsi per titoli ed esame a posti di insegnante d'arte applicata, indetti con decreto ministeriale 19 gennaio 1963, nelle Scuole ed Istituti d'arte.

In data 1° luglio 1965, nel Bollettino ufficiale n. 26 parte II di questo Ministero sono state pubblicate le relazioni ed i risultati dei concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante d'arte applicata, indetti con decreto ministeriale 19 gennaio 1963, per:

« ferro » Istituto di Ancona;
« sbalzo e cesello » Istituto d'arte di Ancona.

In data 8 luglio 1965, nel Bollettino ufficiale n. 27 parte II di questo Ministero sono state pubblicate le relazioni ed i risultati dei concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante d'arte applicata, indetti con decreto ministeriale 19 gennaio 1963, per:

« sbalzo e cesello » Scuola d'arte di Poggiardo;
« intarsio » Scuola d'arte di Poggiardo;
« ebanisteria e tarsia » Scuola d'arte di Ancona;
« forni » Scuola d'arte di Corato;
« intaglio » Istituto d'arte di Ancona;
« ferro » Istituto d'arte di Parabita.

In data 15 luglio 1965, nel Bollettino ufficiale n. 28 parte II di questo Ministero sono state pubblicate le relazioni ed i risultati dei concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante d'arte applicata, indetti con decreto ministeriale 19 gennaio 1963, per:

« formatura e foggiatura » Scuola d'arte di Corato;
« decorazione ceramica » Scuola d'arte di Corato;
« ebanisteria » Scuola d'arte di Poggiardo;
« intaglio » Scuola d'arte di Poggiardo;
« smalti » Scuola d'arte di Parabita.

(6221)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno nei Licei scientifici e negli Istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento del disegno nei Licei scientifici e negli Istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6502)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione artistica, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale parte II n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'educazione artistica, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6503)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 22 del 1° agosto 1965, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 maggio 1965, n. 1587, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 45, foglio n. 257, concernente i risultati del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339.

(6409)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo - ruolo normale - nel Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1965.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina, n. 66 in data 18 agosto 1965, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale in data 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1965, registro n. 43 Difesa-Marina, foglio n. 213, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami, per la nomina di nove sottotenenti in servizio permanente effettivo ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto bandito con decreto interministeriale 3 gennaio 1965.

(6224)

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 10 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1965, deve intendersi sostitutito, alle pagine 4310 e 4324, dal seguente:

« Concorsi, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di trenta guardiamarina, due sottotenenti del Genio navale, otto sottotenenti delle Armi navali, due sottotenenti di Commissariato militare marittimo, un sottotenente delle capitanerie di porto ».

(6552)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa-Carrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3132 in data 15 ottobre 1964, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 933 in data 2 aprile 1965, con il quale veniva provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di ostetriche condotte nella Provincia;

Visto che il dott. Domenico Benelli, già nominato componente della Commissione, si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione stessa essendone impedito per motivi di salute, e che occorre quindi provvedere alla sostituzione del medesimo;

Visto l'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, n. 739;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Domenico Benelli componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetriche condotte vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963, viene nominato il prof. Oreste Andrei, primario dell'Ospedale civile di Carrara, componente.

Massa, addì 20 agosto 1965

(6228) *Il medico provinciale:* CATASSI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2407 del 7 giugno 1965, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;
Vista la nota della prefettura di Matera n. 19424/1.15.5 del 23 agosto 1965, con la quale si designa il dott. Eduardo Lupoli, vice prefetto ispettore ff., quale componente della Commissione predetta, in sostituzione del dott. Livio Toscano, direttore di sezione, trasferito ad altra sede;
Considerato che occorre procedere alla sopradetta sostituzione;
Visti gli articoli 2, ultimo comma, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Eduardo Lupoli, vice prefetto ispettore ff., è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963, in sostituzione del dott. Livio Toscano, direttore di sezione, trasferito ad altra sede.

Matera, addì 25 agosto 1965

(6303) *Il medico provinciale:* STERRANTINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1524 del 27 aprile 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 ottobre 1964;
Considerato che necessita sostituire il segretario della Commissione predetta perchè il dott. Cesare Ricci è stato trasferito ad altra sede;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Stanco è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Cesare Ricci.

Nuoro, addì 25 agosto 1965

(6327) *Il medico provinciale:* PUTZU

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1523 del 27 aprile 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro al 31 ottobre 1964;
Considerato che necessita sostituire il presidente della Commissione predetta perchè il dott. Riccardo Cordova è stato trasferito ad altra sede;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ferruccio Della Salandra è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Riccardo Cordova.

Nuoro, addì 25 agosto 1965

Il medico provinciale: PUTZU

(6328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7384 del 17 marzo 1964, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per numero cinque condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1963;
Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione per n. 23 (ventitre) concorrenti dichiarati idonei;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1965, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in narrativa:

1.	Madonia Cristofaro	punti	61,583	su 120
2.	Mannino Vincenzo	»	60,687	»
3.	Davi Salvatore	»	60,190	»
4.	Chiodo Alfonso	»	58,889	»
5.	Centineo Michele	»	58,538	»
6.	Germanà Gaetano	»	58,004	»
7.	Orlando Luigi	»	57,308	»
8.	Varia Michele	»	56,078	»
9.	Ruggeri Matteo	»	55,399	»
10.	Alfano Francesco	»	54,293	»
11.	Frequenza Giuseppe	»	54,158	»
12.	Licari Giacinto	»	52,50	»
13.	Schimmenti Pietro	»	52,237	»
14.	Orlando Antonio	»	51,935	»
15.	Baldanza Giuseppe	»	51,196	»
16.	Cuzzupoli Antonio	»	48,425	»
17.	Agresti Pietro	»	48,106	»
18.	Onorato Giuseppe	»	47,463	»
19.	Baiada Rosario	»	47,093	»
20.	Cammarata Leoluca	»	45,871	»
21.	Fodale Antonio	»	45,761	»
22.	Argurio Sante	»	44,135	»
23.	Albanese Filippo	»	42,645	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 22 luglio 1965

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17790 del 22 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 7384 del 17 marzo 1964;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Considerato che il dott. Chiodo Alfonso, non ha diritto a sede, in quanto l'unica sede indicata nella domanda, e precisamente quella di Palermo, trovasi occupata dal concorrente che lo precede in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 e successive modifiche, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Madonia Cristofaro: Palermo (Uditore);
2) Mannino Vincenzo: Misilmeri (2ª condotta);
3) Davì Salvatore: Altavilla Milicia;
4) Centineo Michele: Bolognetta;
5) Germanà Gaetano: Isnello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 24 luglio 1965

Il medico provinciale: MORANTE

(5228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2230/III dell'8 aprile 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 2258/III dell'8 aprile 1964, con il quale l'ostetrica Vincenza Vanni veniva dichiarata vincitrice della condotta di Aidomaggiore;

Considerato che l'ostetrica suddetta ha rinunziato alla nomina e che l'ostetrica Gesuina Sideri, che la segue immediatamente in graduatoria, ha accettato il posto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Gesuina Sideri è dichiarata vincitrice della condotta di Aidomaggiore.

Il sindaco di Aidomaggiore è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nei modi di legge.

Cagliari, addì 24 luglio 1965

Il medico provinciale: PINTUS

(6168)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12653 dell'8 giugno 1963, relativo al bando di concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1962, nei comuni di Afragola e Casoria;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 4300 del 24 febbraio 1964;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1962:

1. Bolletti Censi Marcello . . . punti 154,59 su 200
2. Da Villa Giuliano . . . . . » 150,33 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 29 luglio 1965

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 19465 del 29 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1962;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e quello di graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Bolletti Censi Marcello: Casoria;
2) Da Villa Giuliano: Afragola.

I suddetti dovranno assumere servizio entro i quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 29 luglio 1965

Il medico provinciale: TECCE

(6239)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.